



CONI

Copia Certificata e Originale
Segreteria Organizzativa
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Statuto FICK



AGGIORNATO AL 15/09/2022
DELIBERA N. 279

STATUTO FEDERALE

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 – COSTITUZIONE

- 1) La Federazione Italiana Canoa Kayak, di seguito denominata F.I.C.K. riunisce in un unico ente associativo le società, le associazioni, regolarmente affiliate, che praticano in Italia lo sport della pagaya, in canoa e kayak e nelle specialità previste dall'ICF, riconosciute dalla FICK e dal CIP e indicate nel successivo art. 2 - comma 1 - lett. C), di seguito definito per convenzione solo come Canoa. La F.I.C.K. è Federazione Sportiva Nazionale e svolge la sua attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee) e del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività ed in conformità alle vigenti normative; ad essa è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I.
- 2) La F.I.C.K. è associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 18 Decreto Legislativo n. 242 del 23/07/99 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ordinamento federale è ispirato al principio di democrazia interna.
- 3) La F.I.C.K. persegue lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
- 4) La F.I.C.K. è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso l'International Canoe Federation (I.C.F.) e l'European Canoe Association (E.C.A.) e, di conseguenza, è l'unico rappresentante di tali Federazioni in Italia. La F.I.C.K. svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'I.C.F. e dell'E.C.A. purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P.
- 5) La F.I.C.K. aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI.
- 6) La F.I.C.K. ed i suoi tesserati si impegnano a sviluppare ogni iniziativa nel pieno rispetto dell'ambiente, sia in acque mosse che in acque piatte.

Art. 2 – FINALITA'

- 1) Sono finalità della F.I.C.K.:
 - a) l'incremento, la promozione, l'organizzazione e la disciplina nel territorio nazionale dello sport della canoa tra dilettanti, in tutte le sue forme e manifestazioni;
 - b) lo sviluppo, l'organizzazione e la disciplina dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I., dall'I.C.F. dal C.I.P. e dall'I.P.C.;
 - c) lo sviluppo e la promozione, sia a carattere agonistico che amatoriale, delle seguenti discipline:
 - canoa in acqua piatta, ovvero velocità e fondo;
 - canoa in acqua mosca, ovvero slalom e discesa;
 - canoa polo;
 - canoa marathon;
 - canoa per disabili, denominata "paracanoa" secondo le normative e le direttive del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e International Paralympic Committee (I.P.C.);
 - dragon boat;
 - canoa freestyle;
 - ocean racing;
 - d) La formazione di una cultura sportiva finalizzata anche al rispetto dell'ambiente in ogni sua forma

Art. 3 – NORMATIVE FEDERALI

- 1) L'attività della F.I.C.K. è disciplinata:
 - a) dal presente Statuto emanato ai sensi dell'art.16 del Decreto Legislativo n.242 23/07/99 e successive modificazioni;
 - b) dal Regolamento Organico;
 - c) dal Codice di Gara;
 - d) dal Regolamento di Giustizia;

- e) dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - f) dal Regolamento degli Ufficiali di gara;
 - g) dalle circolari federali emanate dal Consiglio Federale.
- 2) Il presente Statuto ed i Regolamenti riportati nel precedente comma, ad esclusione di quelli indicati con le lett. e) e g), devono essere sottoposti alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.

Art. 4 – SEDE

- 1) La F.I.C.K. ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

TITOLO II – AFFILIATI E TESSERATI

Art. 5 – AFFILIAZIONI DI SOCIETÀ e ASSOCIAZIONI

- 1) Sono affiliati alla F.I.C.K. le società e le associazioni sportive dilettantistiche di seguito denominate affiliati, non aventi scopo di lucro, che svolgono attività sportiva, conformemente alle finalità della F.I.C.K. così come riportato all'art. 2 del presente Statuto e che hanno sede in Italia.
- 2) Gli affiliati devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o per delega di questo ultimo, dal Consiglio Federale della F.I.C.K. e devono essere retti da uno statuto e da regolamenti interni redatti sulla base del principio di democrazia interna ed ispirati al principio delle pari opportunità, che sarà approvato da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa. Gli Statuti degli affiliati devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione, devono inoltre prevedere un collegio di Probiviri o Collegio Arbitrale. Lo Statuto degli affiliati deve essere conforme a quanto disposto dall'art.90, L.289/02, così come modificato dalla L.128/04, dal DL 136/04 e devono recepire i principi enunciati negli artt. 5 -15 e 16 del D.L.vo n. 15/2004.
- 3) Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche degli statuti degli affiliati.
- 4) Qualora si dovesse scegliere il modello della società di capitale, gli statuti di tali società dovranno prevedere espressamente, a pena di irricevibilità della relativa domanda di affiliazione o riaffiliazione, l'assenza del fine di lucro e il totale reinvestimento degli utili nel perseguimento delle finalità analoghe a quelle di cui all'art. 2 del presente Statuto.
- 5) in caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera n) dello Statuto C.O.N.I. che si pronuncia previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport.
- 6) I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Art. 6 – DOVERI DEGLI AFFILIATI

- 1) Gli affiliati sono tenuti ad osservare i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, lo Statuto e i regolamenti della F.I.C.K., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 2) Sono tenuti altresì, ad osservare i principi del dilettantismo ed a svolgere l'attività canoistica anche nel rispetto dell'ambiente.
- 3) Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.C.K. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.
- 4) Gli affiliati aderiscono incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.
- 5) Gli affiliati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

Art. 7 – DIRITTI DEGLI AFFILIATI

- 1) Gli affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari
 - b) di partecipare alle gare di Campionati d'Italia, nazionali ed internazionali, regionali ed interregionali bandite con l'approvazione della F.I.C.K.; a gare internazionali, Coppe e Campionati del Mondo, approvate e indette dall'I.C.F., Campionati continentali indetti dall'E.C.A., nonché alle Olimpiadi, in conformità alle disposizioni federali. Inoltre, hanno diritto di partecipare all'attività sportive, amatoriali e promozionali, previste nell'apposito calendario federale, organizzate dalla F.I.C.K. nell'ambito del Comitato Sport per Tutti.
 - c) di organizzare manifestazioni canoistiche di cui al comma precedente in conformità alla normativa vigente.
 - d) di usare il guidone federale nel modello loro riservato;
 - e) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.C.K., dal C.O.N.I. e dal C.I.P.
- 2) L'anno sportivo coincide con l'anno solare.

Art. 8 – RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

- 1) Gli affiliati dovranno provvedere all'affiliazione ed al rinnovo della stessa alle condizioni, nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

Art. 9 – CESSAZIONE DELL'AFFILIAZIONE

- 1) Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.C.K. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario del sodalizio o della sezione canoa;
 - c) per mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - d) per revoca dell'affiliazione, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
 - e) per radiazione comminata dai competenti organi di giustizia.
- 2) In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.C.K. ed agli altri affiliati.
- 3) I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza degli stessi. In ogni caso, non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altri affiliati, o associazioni sino all'adempimento dei sopraindicati obblighi.
- 4) La cessazione di appartenenza alla F.I.C.K. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 10 – FUSIONE, INCORPORAZIONE E CAMBIO DI DENOMINAZIONE

- 1) La fusione e l'incorporazione tra due o più affiliati e/o il cambio di denominazione sono regolate dal Regolamento Organico.

Art. 11 – TESSERATI

- 1) Sono tesserati della F.I.C.K.:
 - a) gli atleti;
 - b) i tecnici;
 - c) i dirigenti federali;
 - d) i dirigenti sociali;
 - e) i benemeriti e gli onorari;
 - f) gli Ufficiali di Gara;
 - g) i soci degli affiliati;
 - h) gli amatori;
 - i) il medico sociale;
 - j) il medico federale.

- 2) Gli atleti, i dirigenti sociali, il medico sociale, il medico federale, i singoli soci degli affiliati entrano a far parte della F.I.C.K. all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dai rispettivi affiliati d'appartenenza, secondo le disposizioni federali, ed a seguito dell'intervenuta accettazione della relativa domanda di affiliazione o riaffiliazione.
- 3) I dirigenti federali entrano a far parte della F.I.C.K. all'atto della loro elezione o della loro nomina.
- 4) Gli Ufficiali di Gara ed i Tecnici entrano a far parte della F.I.C.K. con l'inquadramento dei medesimi nei rispettivi ruoli federali.
- 5) Gli amatori entrano a far parte della FICK attraverso il tesseramento.
- 6) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 45, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, è sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione a suo tempo irrogata.
- 7) A tutti i tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FICK, dell'I.C.F. e dell'E.C.A.
- 8) I Gruppi Sportivi, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla Federazione Italiana Canoa Kayak, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente Statuto Federale purché nell'ambito della convenzione con il CONI - FF.AA. I componenti degli Organi Direttivi dei Gruppi Sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, possono essere tesserati dalla Federazione.
- 9) La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FICK, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.
- 10) La partecipazione del Tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza degli atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante ovvero quando l'attività sportiva sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
- 11) I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Art. 12 - TESSERATI ONORARI E BENEMERITI

- 1) Sono tesserati onorari coloro che, avendo acquisito alte benemeritenze verso lo sport della canoa, sono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.
- 2) Sono tesserati benemeriti coloro che, avendo acquisito particolari benemeritenze nel campo canoistico, sono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.
- 3) Tra i tesserati, che hanno ricoperto la carica di Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può nominare un Presidente Onorario.
- 4) I tesserati onorari e benemeriti sono esonerati dal pagamento di ogni quota di iscrizione o tassa federale.
- 5) Le nomine dei tesserati onorari, benemeriti e del Presidente Onorario, si intendono a vita, salvo quanto previsto dal successivo art. 15 comma 2 lett. d).

Art. 13 - DOVERI DEI TESSERATI

- 1) I tesserati sono tenuti ad osservare i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, lo Statuto e i regolamenti della F.I.C.K., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi conseguenti, laddove previsto dal presente Statuto e dalle norme federali.
- 2) Gli atleti nazionali per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.C.K., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo loro conferito.



- 3) I tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti F.I.C.K. o dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI, sono passibili di sanzioni di natura disciplinare e sportiva così come previste dal Regolamento di Giustizia.
- 4) I tesserati svolgono le loro attività anche nel rispetto dell'ambiente.
- 5) I tesserati aderiscono incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI.
- 6) I tesserati accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

Art. 14 – DIRITTI DEI TESSERATI

- 1) I tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale;
 - b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali ed alla formazione degli Organi Federali;
- 2) Hanno diritto di voto, per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici che parteciperanno alle Assemblee Nazionali Ordinarie, alle Assemblee Nazionali Straordinarie, alle Assemblee Regionali Ordinarie ed alle Assemblee Regionali Straordinarie:
 - a) gli atleti maggiorenni regolarmente tesserati e in attività (di seguito "atleti aventi diritto al voto");
 - b) i tecnici maggiorenni in attività e tesserati regolarmente iscritti al rispettivo albo federale (di seguito "tecnici aventi diritto al voto").
- 3) Le atlete in maternità che esercitano attività sportiva dilettantistica, anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del rapporto con l'affiliato di appartenenza per un periodo di tempo comprensivo della gravidanza e dei primi 6 mesi dopo il parto in previsione del rientro all'attività agonistica

Art. 15 – TESSERAMENTO: DURATA E CESSAZIONE

- 1) Il tesseramento è valido per 1 anno solare e scade al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il tesseramento cessa:
 - a) per il verificarsi di uno dei casi previsti dall'articolo 9 dello Statuto. Le modalità per l'eventuale passaggio ad altro affiliato sono stabilite dal Regolamento Organico;
 - b) per dimissioni dall'affiliato di appartenenza;
 - c) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;
 - d) per radiazione comminata dai competenti organi di giustizia sportiva;
 - e) per mancato rinnovo del tesseramento nei tempi stabiliti dal Regolamento Organico;
- 3) Il vincolo contratto dagli atleti e dai tecnici con l'Affiliato, con il quale sono tesserati, ha la durata di un anno solare, fatte salve le possibilità di trasferimento e/o cessazione. Le modalità di rinnovo, trasferimento e/o svincolo sono disciplinate dal Regolamento Organico.

Art. 16 – RAPPRESENTANTI SOCIETARI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

- 1) I Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici sono coloro che, eletti in Assemblee degli affiliati, appositamente convocate, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Nazionali e Regionali sia Ordinaria che Straordinarie.
- 2) I Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici, impossibilitati a partecipare alle Assemblee, di cui al punto 1, vengono sostituiti dai rispettivi Supplenti da individuarsi nei primi dei non eletti alle assemblee societarie, appositamente convocate di cui sopra.
- 3) Hanno diritto di voto, per eleggere i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, coloro che risultano maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività, alla data di convocazione delle rispettive assemblee societarie, secondo le norme stabilite dal Regolamento Organico. Nell'ambito di tali Assemblee Societarie di ciascuna categoria possono essere rilasciate deleghe tra gli aventi diritto al voto in un numero massimo di tre.
- 4) Le Assemblee di cui al comma 1 devono essere convocate con almeno 15 giorni di preavviso e svolgersi entro i 15 giorni antecedenti lo svolgimento della relativa Assemblea Nazionale o Regionale di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico. La F.I.C.K. si avvarrà dei suoi organi periferici,

per il coordinamento delle Assemblee stesse, e della Segreteria Federale per il controllo degli elenchi degli aventi diritto al voto.

- 5) I Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici restano in carica per la durata del quadriennio olimpico. In caso di variazioni la società dovrà rieleggere un rappresentante che durerà in carica fino al termine del quadriennio di riferimento.

TITOLO III – ORDINAMENTO

CAPO I – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 17 – ORGANI DELLA F.I.C.K.

- 1) Gli Organi federali si distinguono in:

A. ORGANI CENTRALI:

1. l'Assemblea Nazionale;
2. il Consiglio Federale;
3. il Presidente della Federazione;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. la Commissione federale di garanzia;
6. l'Ufficio del Procuratore federale;
7. Il Segretario Generale.

B. ORGANI TERRITORIALI

1. l'Assemblea Regionale;
2. il Consiglio Regionale
3. il Presidente Regionale;
4. il Delegato Regionale;
5. il Delegato Provinciale.

C. ORGANI DI GIUSTIZIA:

1. il Giudice sportivo nazionale;
2. il Tribunale federale;
3. la Corte federale di appello, in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello;

D. ALTRI ORGANISMI FEDERALI

1. il Collegio degli Ufficiali di Gara;
2. il Comitato Sport per Tutti;
3. la Consulta Nazionale;
4. la Commissione Atleti;
5. la Consulta Tecnica.

CAPO II – Organi Centrali

Art. 18 – ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

- 1) L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; può essere ordinaria o straordinaria.
- 2) L'Assemblea Nazionale ordinaria può essere elettiva o non elettiva. L'Assemblea Nazionale straordinaria è celebrata in funzione elettiva nelle ipotesi di cui ai successivi artt. 36 e 37.

- 3) L'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale, contenente luogo, data, orario e ordine del giorno, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale secondo i criteri di cui al successivo art. 24, comma 6, è trasmesso agli affiliati, a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima del suo svolgimento. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione e la tabella voti sono trasmessi, con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici, ove ne sia prevista la partecipazione. L'avviso di convocazione e la tabella dei voti formata a cura della Segreteria federale sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con *link* diretto dalla *home page*. L'avviso di convocazione indica luogo, data, orario e ordine del giorno dell'Assemblea. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della procura federale; a pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 4) L'Assemblea Nazionale è diretta da un Presidente, che la stessa Assemblea provvede ad eleggere, per voto palese o per acclamazione, insieme a un Vice-Presidente e ad almeno quattro scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea, il Vice-Presidente e gli scrutatori, unitamente al Segretario Generale della F.I.C.K., o a chi ne fa le veci, compongono l'Ufficio di Presidenza. Nell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva e nell'Assemblea Nazionale straordinaria celebrata in funzione elettiva, il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'assemblea.
- 5) Nell'Assemblea Nazionale funge da Segretario il Segretario Generale della F.I.C.K.

Art. 19 – ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

- 1) L'Assemblea Nazionale Ordinaria è composta:
 - a) dai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto o da loro delegati, come specificato nell'art. 25 del presente Statuto;
 - b) dai Rappresentati Societari degli Atleti e dei Tecnici eletti dalle rispettive Assemblee Societarie, o dai loro Supplenti secondo quanto previsto all'art. 16 del presente Statuto;
- 2) L'Assemblea Nazionale ordinaria si riunisce entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.

Art. 20 – ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

- 1) L'Assemblea Nazionale Straordinaria ha la medesima composizione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria, salvo i casi previsti dalla successiva lettera E) e dall'art. 23 comma 1 lettera C).
- 2) L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere svolta entro 90 giorni:
 - a) nelle ipotesi previste dal successivo art. 36 e 37;
 - b) a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta dalla metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 dei voti sul territorio nazionale;
 - c) quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio Federale;
 - d) quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee societarie;
 - e) nel caso di mancata approvazione dei bilanci federali da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o in caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti. In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti degli affiliati aventi diritto di voto.
- 3) Sarà competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda, delle varie fattispecie nello stesso indicate.

Art. 21 – VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

- 1) Le Assemblee Nazionali Ordinarie e le Assemblee Nazionali Straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, di almeno la metà degli affiliati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, le Assemblee sono valide con la presenza, personale o per delega, di almeno 1/3 degli affiliati aventi diritto di voto.

- 2) Per le Assemblee Nazionali Straordinarie, convocate per deliberare sulle modifiche allo Statuto, è richiesta la presenza, diretta o per delega, di almeno il cinquanta per cento più uno degli affiliati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) Per le Assemblee Nazionali Straordinarie indette per lo scioglimento della F.I.C.K. è richiesta la presenza, diretta o per delega, di almeno i 4/5 degli affiliati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- 4) In caso di ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale, questo dovrà essere presentato attraverso apposita istanza scritta e motivata. Tale ricorso dovrà essere inoltrato entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa, tramite raccomandata alla Corte di Appello Federale della F.I.C.K. quale organo competente a decidere nel merito.

Art. 22 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

- 1) L'Assemblea Nazionale ordinaria:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi nel seguente ordine:
 - il Presidente della Federazione;
 - i componenti del Consiglio Federale;
 - il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - c) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.
 - d) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i tesserati onorari e benemeriti;
 - e) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 23 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

- 1) L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine del mandato quadriennale, previste nel presente Statuto, il Presidente della Federazione ed i membri del Consiglio Federale decaduto, nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti -secondo quanto previsto dal presente Statuto- i singoli componenti del Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale, da sottoporsi per l'approvazione agli organi competenti;
 - c) delibera sulle proposte dello scioglimento della F.I.C.K. e sulla devoluzione del patrimonio. In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti degli affiliati aventi diritto di voto;
 - d) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
- 2) L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.

Art. 24 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE E DIRITTO DI VOTO

- 1) All'Assemblea Nazionale Ordinaria e all'Assemblea Nazionale Straordinaria partecipano con diritto di voto:
 - a) gli affiliati aventi diritto di voto, per il tramite del loro Presidente. In caso di impedimento, il Presidente può delegare un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, purché regolarmente tesserato alla F.I.C.K., ferma la capacità di tale delegato di rappresentare anche altri affiliati nei limiti di quanto stabilito dal successivo art. 26. In nessun caso il Presidente può delegare coloro che partecipino all'Assemblea Nazionale in qualità di rappresentanti di tecnici e atleti.

- b) i Rappresentanti Societari degli Atleti aventi diritto di voto o i loro rispettivi Supplenti, di cui al precedente art. 16;
 - c) i Rappresentanti Societari dei Tecnici aventi diritto di voto o i loro rispettivi Supplenti, di cui al precedente art. 16.
- 2) Ai rappresentanti degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
 - 3) Partecipano inoltre senza diritto di voto: il Presidente della F.I.C.K., i membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti.
 - 4) Possono assistere: i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali, i Delegati delle Province autonome di Trento e Bolzano, il Presidente del Comitato Sport per Tutti, l'organismo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara, i membri degli Organi di Giustizia, il Presidente Onorario e i tesserati onorari e benemeriti, i Presidenti o loro rappresentanti (purché componenti il Consiglio Direttivo) degli affiliati non aventi diritto di voto, nonché gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare ed i candidati alle cariche federali.
 - 5) La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari, che prevedano l'esclusione dall'attività federale per un periodo non inferiore a quindici giorni, in corso di esecuzione già comminati dagli Organi di Giustizia e o non sia in regola con le quote di riaffiliazione e tesseramento.
 - 6) La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea stessa, i quali siano iscritti al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. e a condizione che essi, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita nei programmi federali, partecipando ad almeno due manifestazioni agonistiche, amatoriali, scolastiche o promozionali inserite nei calendari federali, e che, nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell'assemblea, abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della federazione.
Ciascun Affiliato, oltre al voto di base, ha diritto ai seguenti voti plurimi:
 - a) un (1) voto, se l'affiliato avrà conseguito da 51 a 500 punti nella classifica generale delle Società, elaborata in base ai criteri contenuti nell'allegato "A" al presente Statuto e relativa all'anno sportivo precedente quello di svolgimento dell'Assemblea di cui trattasi;
 - b) due (2) voti, se l'affiliato avrà conseguito da 501 punti in poi, nella medesima classifica generale delle Società indicata alla precedente lettera a).

Art. 25 – L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEE NAZIONALI

- 1) Il diritto di voto è così attribuito:
 - ai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto e ai loro delegati ai sensi del successivo art. 26, spetta una scheda del valore di 7 per il numero dei voti (base + merito) attribuiti in base al precedente art. 24 comma 6;
 - ai Rappresentanti Atleti aventi diritto di voto, spetta una scheda del valore di 2 per il numero dei voti (base + merito) attribuiti in base al precedente art. 24 comma 6;
 - ai Rappresentanti Tecnici aventi diritto di voto, spetta una scheda del valore pari al numero dei voti (base + merito) attribuiti in base al precedente art. 24 comma 6.
- 2) Ai Rappresentanti Atleti e Tecnici il diritto di voto è consentito sugli argomenti all'o.d.g. con le esclusioni previste rispettivamente dall'art. 20, comma 2, lett. e) e dall'art. 23, comma 1, lett. c).
- 3) I Consiglieri Federali sono eletti dalle singole categorie di appartenenza con l'espressione di preferenze. È ammessa la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.
- 4) Per le elezioni dei componenti degli altri Organi Federali, gli aventi diritto di voto potranno esprimere una sola preferenza.
- 5) Solo per i componenti degli Organi Federali eletti in rappresentanza degli Atleti, i relativi aventi diritto di voto potranno esprimere 2 preferenze sulla scheda assegnata con valore di voto (base + merito), attribuito in base all'art. 24 comma 6), esprimendo obbligatoriamente una preferenza per un candidato uomo e una per un candidato donna, pena l'annullamento della scheda.

Art. 26 – DELEGHE

1) In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dell'assemblea nazionale, gli affiliati, i cui rappresentanti siano nell'impossibilità di rispondere alla convocazione assembleare, possono rilasciare apposita delega ai rappresentanti di altro affiliato avente diritto di voto. Ciascun rappresentante di affiliato può ricevere deleghe entro i limiti che seguono:

- a) 1 delega, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- b) 2 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 400 associazioni e società votanti;
- c) 3 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 800 associazioni e società votanti;
- d) 4 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1500 associazioni e società votanti;
- e) 5 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 1500 associazioni e società votanti.

Le deleghe sono redatte per iscritto su carta intestata dell'affiliato delegante e devono contenere, a pena di inammissibilità:

- la generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'affiliato delegante;
- la denominazione dell'affiliato delegato e la generalità del suo legale rappresentante.

2) Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe nei seguenti limiti:

- f) 1, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società votanti;
- g) 2, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni e società votanti;
- h) 3, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 associazioni e società votanti;
- i) 4, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;
- j) 5, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 associazioni e società votanti.

Le deleghe sono redatte in conformità a quanto previsto dal comma 1 del presente art. 26.

3) Salvo quanto previsto nello Statuto, le modalità di delega sono disciplinate nel Regolamento Organico. In ogni caso i membri del Consiglio Federale nelle Assemblee Nazionali, i Presidenti Regionali e i membri del Consiglio Regionale nelle Assemblee Regionali e i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare, né direttamente né per delega, affiliati aventi diritto di voto.

Art. 27 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONE SCRUTINIO

- 1) La nomina e la composizione della Commissione Verifica Poteri sono di competenza del Consiglio Federale, salvo quanto previsto al successivo comma 3.
- 2) Non vi possono far parte i candidati alle cariche federali.
- 3) Nei casi previsti dallo Statuto di Assemblee Nazionali convocate per la costituzione di organi decaduti la nomina della Commissione Verifica Poteri spetta di volta in volta all'organo competente alla convocazione dell'Assemblea stessa. Nell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva e nell'Assemblea Nazionale straordinaria celebrata in funzione elettiva, il presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il C.O.N.I.
- 4) Le disposizioni di cui sopra si applicano in via analogica anche in caso di Assemblee Regionali.
- 5) La Commissione Scrutinio è nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa, non vi possono far parte i componenti il Consiglio Federale ed i candidati alle cariche federali, sia per Assemblee Nazionali che Regionali sia Elettive che non Elettive.

Art. 28 – MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

- 1) L'Assemblea Nazionale delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti, sia direttamente che per delega salvo i casi previsti dal presente statuto.
- 2) Le votazioni si svolgono a scrutinio palese; si svolgono a scrutinio segreto se a richiederlo è almeno 1/3 degli aventi diritto di voto presenti in Assemblea. Il voto può essere esercitato in forma elettronica.
- 3) Nella Assemblea Nazionale ordinaria elettiva e nell'Assemblea Nazionale straordinaria celebrata in funzione elettiva il voto è comunque esercitato in forma elettronica, secondo modalità, previste nel Regolamento Organico, che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e la sua segretezza.

Art. 29 – MODIFICHE ALLO STATUTO

- 1) Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto che detengano almeno la metà più uno dei voti.
- 2) Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.
- 3) Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.
- 4) Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, sia su richiesta degli aventi diritto a voto che per propria iniziativa, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto. In questo caso, gli aventi diritto al voto hanno la possibilità di avanzare ulteriori proposte di modifica allo Statuto, le cui modalità di presentazione sono disciplinate dal Regolamento Organico.
- 5) Per la validità dell'Assemblea Nazionale Straordinaria indetta per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto è richiesta la presenza degli aventi diritto a voto prevista al precedente art. 21 comma 2). Le modifiche sono approvate con la maggioranza del 2/3 più uno dei voti assegnati agli aventi diritto a voto, presenti in Assemblea sia direttamente che per delega.
- 6) Le modifiche allo Statuto devono essere approvate ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione dei competenti organi di legge.

Art. 30 – SCIoglimento DELLA F.I.C.K

- 1) Per deliberare sullo scioglimento della F.I.C.K. si applica, quanto disposto dall'art. 21 del Codice Civile con una votazione che preveda almeno la maggioranza dei 3/4 dei voti assegnati agli affiliati aventi diritto a voto.

Art. 31 – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.C.K. ed è responsabile nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.
- 2) Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il presidente, inoltre, disciplina indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso la nomina di responsabili tecnici federali. Il Presidente, infine, stabilisce i criteri per la selezione e la partecipazione delle rappresentative nazionali alle Gare Internazionali ed ai Campionati continentali e mondiali e, sentito il Consiglio Federale, propone al CONI gli atleti di interesse olimpico.
- 3) Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
- 4) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali. Convoca altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
- 5) Nei casi di estrema urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizi alla F.I.C.K., con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
- 6) Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente Vicario. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il vice presidente Vicario subentrerà il secondo Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo, il Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della FICK è tenuto a convocare, entro sessanta giorni, l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, per il rinnovo delle cariche.

- 7) Il Presidente della F.I.C.K. può concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano trascorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- 8) Sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia, dell'Ufficio del Procuratore federale, nonché del segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per l'Ufficio del Procuratore federale.

Art. 32 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva e, nei casi previsti, dall'Assemblea Nazionale straordinaria celebrata in funzione elettiva, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente Statuto e delle procedure riportate ai commi successivi del presente articolo. Il Presidente Federale è eletto con la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati.
- 2) Prima di dare inizio alla votazione, la Commissione Verifica Poteri deve comunicare il numero degli aventi diritto di voto presenti o rappresentati, per sancire la valida costituzione dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto all'art. 21 del presente Statuto.

Art. 33 – IL CONSIGLIO FEDERALE: COMPOSIZIONE

- 1) Il Consiglio Federale è composto, secondo le procedure previste dagli articoli 24 e 25 del presente Statuto.:
 - a) dal Presidente Federale che lo presiede;
 - b) da 10 Consiglieri dei quali:
 - n.7 componenti eletti dagli affiliati aventi diritto di voto;
 - n.2 componenti, un uomo ed una donna, eletti dai rappresentanti degli atleti aventi diritto di voto;
 - n.1 componente eletto dai rappresentanti dei tecnici aventi diritto a voto.
- 2) Al fine di garantire la parità di genere e fermo quanto previsto dal precedente comma 1, nel Consiglio Federale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere diverso non inferiore a un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.
- 3) I due Consiglieri Atleti ed il Consigliere Tecnico partecipano di diritto all'elezione di atleti e tecnici del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., secondo quanto previsto dallo Statuto del C.O.N.I.

Art. 34 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

- 1) Il Consiglio Federale si riunisce:
 - a. quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno, in relazione alle materie di competenza;
 - b. quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 6 dei suoi membri.
- 2) Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3) Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali.
- 4) Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 6 Consiglieri.
- 5) Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile.
- 6) Funge da Segretario il Segretario Generale della F.I.C.K.

Art. 35 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

- 1) Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
- 2) Il Consiglio Federale :
 - a. elegge al suo interno, su proposta del Presidente, due Vice Presidenti, dei quali uno Vicario;
 - b. adotta gli indirizzi ed i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione;

- c. delibera ed approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e lo trasmette alla giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
- d. emana i regolamenti federali, le normative federali e le loro successive modificazioni;
- e. vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- f. delibera, su proposta del Collegio degli Ufficiali di Gara, il regolamento arbitrale e le relative variazioni;
- g. ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente, verificando se nei casi sottopostigli sussistevano gli elementi dell'estrema urgenza, tali da legittimare l'intervento;
- h. delibera sulle domande di nuova affiliazione;
- i. delibera gli importi delle tasse di iscrizione alle gare e delle indennità da liquidare agli affiliati per gli equipaggi partecipanti;
- j. determina gli importi delle tasse dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di primo grado;
- k. stabilisce le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento alla Federazione;
- l. determina i fondi da devolvere ai Comitati Regionali per assolvere ai loro compiti;
- m. determina i fondi per l'organizzazione delle gare;
- n. designa i tesserati onorari e benemeriti da proporre all'Assemblea Nazionale;
- o. delibera, in sede definitiva, sui ricorsi contro il rifiuto del nulla osta per il trasferimento degli atleti tra gli affiliati;
- p. compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvi i casi di cui all'art. 20 - comma 3 del presente Statuto;
- q. esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei componenti dei Consigli Regionali;
- r. provvede alla nomina dei Delegati Provinciali, su proposta del Consiglio Regionale o del Delegato Regionale, oppure, alla revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- s. provvede, nelle ipotesi previste dall'art. 47 del presente Statuto, alla nomina del Delegato Regionale ed alla sua revoca;
- t. provvede in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni all'ordinamento sportivo da parte dei Consigli dei Comitati Regionali, nonché per constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi alla nomina di un Commissario Straordinario;
- u. nomina, su proposta dell'organismo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara, gli Ufficiali di Gara e può revocarli con atto motivato;
- v. approva il Piano Nazionale di Formazione e nomina i tecnici in esso previsti per l'iscrizione nel rispettivo albo federale;
- w. nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni e Commissari, salvo non diversamente previsto;
- x. esercita il controllo di legittimità sull'elezione dei membri componenti l'Organismo Direttivo del Collegio degli Ufficiali di gara eletti dalla loro assemblea;
- y. concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti del provvedimento;
- z. indirizza l'elaborazione e approva il Calendario delle Gare Nazionali, Interregionali e Regionali che definiscono l'attività agonistica federale. Indirizza ed approva il Calendario delle Manifestazioni amatoriali e promozionali che rientrano nell'attività sportiva federale.
- aa. indice i Campionati d'Italia;
- bb. delibera l'eventuale attribuzione ai Comitati Regionali di autonomia organizzativa e contabile. In quest'ultimo caso, provvede alla nomina di un Revisore dei Conti Regionale ed alla approvazione del Bilancio Consuntivo del Comitato stesso;
- cc. nomina i componenti della Commissione federale di garanzia, dell'Ufficio del Procuratore federale e degli Organi di Giustizia, nonché i Segretari degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale;
- dd. provvede, inoltre, a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto.

In ordine alla disciplina dell'organo di controllo periferico si rinvia alle disposizioni relative al Collegio dei Revisori dei Conti in quanto applicabili.

Art. 36 – DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

- 1) La cessazione dalla carica del Presidente, per dimissioni o per altro motivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale.
- 2) In caso di dimissioni del Presidente, l'intero Consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente, o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vice Presidente Vicario, fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà essere celebrata, per il rinnovo delle cariche, entro novanta giorni dalle dimissioni del Presidente, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 18.3.
- 3) In caso di impedimento definitivo del Presidente, l'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata dal Vice Presidente già incaricato della reggenza temporanea e celebrata per il rinnovo delle cariche, entro novanta giorni dall'accertamento del definitivo impedimento del Presidente, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 18.3.
- 4) In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale di sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale straordinaria, la quale dovrà essere celebrata, per il rinnovo delle cariche, entro novanta giorni dalla decadenza del Consiglio Federale, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 18.3.
- 5) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali elettivi sono irrevocabili.

Art. 37 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

- 1) In ogni caso di dimissioni dei Consiglieri, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti per le rispettive categorie purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.
- 2) Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile e sia invece compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'accertamento della impossibilità di regolare funzionamento dell'organo, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 18.3.
- 3) Nel caso in cui non sia compromessa la funzionalità dell'organo, l'Assemblea Nazionale straordinaria elettiva, di cui al comma precedente, potrà essere convocata, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 18.3, in occasione della prima Assemblea utile dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

Art. 38 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio nel caso di cessazione dalla carica sarà sostituito dal primo dei non eletti.
- 2) Il Collegio dei Revisori è convocato e presieduto dal suo Presidente.
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce con la presenza della maggioranza dei Revisori. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- 4) La funzionalità nonché la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Codice Civile.
- 5) I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati.

Art. 39 – COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a. controllare la gestione amministrativa ed effettuare il controllo contabile;
 - b. accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.C.K.;
 - c. verificare -almeno ogni tre mesi- l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;

- d. redigere una relazione al bilancio preventivo e bilancio d'esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso.
- 2) Il Collegio redige un processo verbale per ogni sua riunione che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
 - 3) I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, su delega del loro Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi Centrali e Territoriali della F.I.C.K., previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Consiglio Federale.
 - 4) Il Presidente e i membri effettivi del Collegio, devono essere formalmente invitati dal Presidente Federale a partecipare a tutte le riunioni degli organi deliberanti della F.I.C.K

Art. 40 – SOSTITUZIONI NELL'AMBITO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Le ipotesi di sostituzione e di decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti sono contemplate nel Codice Civile.

Art. 40 bis – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

- 1) La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.
- 2) La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
 - b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 49, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 40 ter – COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

- 1) Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

- 2) L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale e un Sostituto Procuratore.
- 3) Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 4) Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 5) Il Procuratore federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
- 6) Il Sostituto Procuratore coadiuva il Procuratore federale.
- 7) Conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il Regolamento di Giustizia federale può stabilire che gli incarichi presso gli Organi di giustizia e presso l'Ufficio del Procuratore Federale siano svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali del CONI.

Art. 40 quater – NOMINA E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

- 1) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
- 2) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
- 3) Il Procuratore federale ed il Sostituto Procuratore svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza e in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
- 4) Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 40 quinquies – LA SEGRETERIA FEDERALE

- 1) L'organigramma della Segreteria Federale, organizzato in settori ed uffici è approvato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente.
- 2) Il Personale, addetto al funzionamento della struttura federale, dipende gerarchicamente dal Segretario Generale, che ne dispone l'impiego. Deve essere improntato alla massima funzionalità delle risorse umane e finanziarie.
- 3) La Segreteria Federale svolge le funzioni di supporto organizzativo per l'attuazione, la predisposizione e la divulgazione dei programmi stabiliti dagli organi federali.

Art. 40 sexies – IL SEGRETARIO GENERALE

- 1) Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Segretario Generale non può essere membro del Consiglio Direttivo di un affiliato e non può ricoprire nessun'altra carica federale.
- 2) Il Segretario generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile.
- 3) Il Segretario Generale ha il compito di dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Federale e di coordinare il personale dipendente.
- 4) Il Segretario Generale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Federale e della Consulta Territoriale, redigendone i verbali. Egli ha, altresì, la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Territoriali, delle Commissioni e dei Comitati, oppure facendosi sostituire da altro componente della Segreteria Federale delegato.

- 5) Il Segretario Generale ha il compito di dare attuazione alle delibere degli organi e organismi centrali della Federazione; egli è responsabile dell'amministrazione e della tenuta dei libri contabili e dell'inventario dei beni della F.I.C.K.
- 6) Tutte le altre funzioni e responsabilità del Segretario Generale sono stabilite dal Regolamento Organico.

SEZIONE I – ORGANI TERRITORIALI

Art. 41 – ISTITUZIONE DEI COMITATI REGIONALI

- 1) Il Consiglio Federale, in ogni Regione nella quale abbiano sede almeno 10 affiliati aventi diritto al voto, istituisce un Comitato Regionale, retto da un Consiglio Regionale.
- 2) Il Consiglio Regionale sarà composto da un Presidente e da 6 Consiglieri, di cui uno in rappresentanza degli Atleti ed uno in rappresentanza dei Tecnici, eletti dall'Assemblea Regionale con le modalità, stabilite nei successivi articoli e scelti tra i candidati tesserati con Affiliati appartenenti alla medesima Regione.
- 3) Il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente, elegge tra i Consiglieri un Vice-Presidente e un Segretario.
- 4) Il Consiglio dura in carica quattro anni e decade in ogni caso alla scadenza del quadriennio olimpico.
- 5) Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta sono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi Territoriali di livello regionale.
- 6) Nella delibera d'istituzione del Comitato, il Presidente Federale fissa la data di convocazione della prima Assemblea Regionale, per le cui modalità si fa rinvio alle norme stabilite dal Consiglio Federale.

Art. 42 – L'ASSEMBLEA REGIONALE

- 1) L'Assemblea Regionale può essere Ordinaria o Straordinaria
- 2) L'Assemblea Regionale Ordinaria e Straordinaria è composta:
 - a) dai Presidenti degli Affiliati - con sede nel territorio della Regione - aventi diritto a voto, o in caso di loro impossibilità da un delegato che può essere o un membro del Consiglio direttivo dell'affiliato stesso, purché regolarmente tesserato alla F.I.C.K., o il Presidente o dirigente in carica di un altro affiliato avente diritto a voto della medesima regione ai sensi dell'art. 26 comma 2).
 - b) dai Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici, tesserati presso Affiliati aventi diritto a voto, con sede nel territorio della regione o dai loro rispettivi Supplenti;
- 3) L'Assemblea è indetta - previa nomina della Commissione Verifica Poteri- dal Consiglio Regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico, almeno 45 giorni prima della data stabilita, con allegato l'elenco con i voti attribuiti agli affiliati, agli atleti ed ai tecnici aventi diritto a voto. Sarà inviata successivamente, almeno venti giorni prima della celebrazione dell'Assemblea la comunicazione relativa al luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione, l'ordine del giorno ed eventuali altre disposizioni ed informazioni. Entrambe tali comunicazioni saranno inviate a mezzo raccomandata semplice o analogo, legalmente riconosciuto.
- 4) L'Assemblea Regionale Ordinaria si svolge entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.
- 5) Per la convocazione, la costituzione, la direzione, la validità, la partecipazione all'Assemblea Regionale, per il diritto e l'esercizio di voto, nonché per le modalità di deliberazione della Assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale.
- 6) In ogni caso il Presidente, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive regionali non possono rappresentare affiliati aventi diritto a voto all'Assemblea Regionale, né direttamente né per delega.

Art. 43 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

- 1) L'Assemblea Regionale Ordinaria:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale, di cui 1 in rappresentanza degli atleti ed 1 in rappresentanza dei tecnici tesserati presso gli affiliati della Regione, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva;

- b) provvede all'approvazione dei bilanci di indirizzo del Comitato Regionale, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato di riferimento;
 - c) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 2) L'Assemblea Regionale Straordinaria:
- a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza verificatasi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente del Comitato Regionale ed i membri del Consiglio Regionale decaduto, nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti -secondo quanto previsto dal presente Statuto- i membri del Consiglio Regionale;
 - b) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
 - c) l'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Regionale Ordinaria;
 - d) nell'ipotesi di riconosciuta autonomia amministrativo-contabile, è convocata nel caso di mancata approvazione dei Bilanci regionali da parte del Consiglio Federale o in caso di parere negativo del Revisore dei Conti Regionale. In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto.

Art. 44 – IL PRESIDENTE REGIONALE

- 1) Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità previste per l'elezione del Presidente della F.I.C.K., in quanto applicabili.
- 2) Rappresenta la F.I.C.K. nel territorio di competenza ai soli fini sportivi; partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale del C.O.N.I. e del C.I.P.
- 3) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio del Comitato Regionale almeno quattro volte nel corso dell'anno, e convoca l'Assemblea Regionale.
- 4) Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.C.K.
- 5) Nei casi di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizi alla F.I.C.K. o all'Organo Territoriale di propria rappresentanza, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Regionale, nella sua prima riunione, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.

Art. 45 – IL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE

- 1) I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Regionale, ai sensi dell'art. 43 del presente Statuto.
- 2) Il Consiglio del Comitato Regionale:
 - a) promuove, disciplina l'attività canoistica nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale;
 - b) trasmette al Consiglio Federale per il prescritto controllo di legittimità le delibere dell'Assemblea Regionale relative alle elezioni del Consiglio stesso;
 - c) amministra i fondi assegnati dalla Federazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Federale e, nell'ipotesi di riconosciuta autonomia amministrativo - contabile delibera il Bilancio di Previsione e predisporre il Bilancio Consuntivo che, nel rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, dovrà essere approvato dal Consiglio Federale;
 - d) sottopone all'attenzione del Consiglio Federale il rendiconto della gestione del Comitato,
 - e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
 - f) cura e provvede alla formazione dei tecnici di base e degli istruttori;
 - g) raccoglie le domande di nuovi affiliati, le istruisce, le inoltra con il proprio parere, espresso di concerto con l'eventuale Delegato Provinciale, al Consiglio Federale;
 - h) cura che gli affiliati nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
 - i) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;

Alessandro Chayssinot

- j) collabora all'organizzazione delle gare, approva e sorveglia quelle richieste da società, associazioni o organismi sportivi della Regione, secondo le eventuali disposizioni impartite dal Consiglio Federale
- k) ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente, verificando se nei casi sottoposti sussistevano gli elementi dell'estrema urgenza, tali da legittimare l'intervento.
- l) propone al Consiglio Federale la nomina dei Delegati Provinciali.
- m) organizza manifestazioni ed eventi, finalizzati agli scopi statutari e collabora con il C.O.N.I. Regionale, gli enti locali, istituzioni politiche e scolastiche.

Art. 46 – REVISORE DEI CONTI REGIONALE

- 1) Il Consiglio Federale solo nell'ipotesi di riconosciuta autonomia-contabile ai Comitati Regionali, nomina un Revisore dei Conti Regionale.
- 2) Il revisore dura in carica quattro anni, in coincidenza del ciclo olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Regionale.
- 3) La funzionalità nonché la decadenza sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.
- 4) La persona nominata deve essere iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori dei Conti e può essere scelta anche tra soggetti non tesserati.
- 5) Il Revisore dei Conti Regionale ha i seguenti compiti:
 - controllare la gestione amministrativa ed effettuare il controllo contabile;
 - accertare la regolare tenuta della contabilità del Comitato Regionale;
 - verificare -almeno ogni tre mesi- l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - redigere una relazione al bilancio preventivo e bilancio d'esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso.
- 6) Il Revisore dei Conti Regionale redige un processo verbale per ogni sua riunione che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 47 – IL DELEGATO REGIONALE

- 1) Nelle Regioni ove non abbiano sede almeno 10 affiliati con diritto a voto, il Consiglio Federale provvede a nominare un Delegato Regionale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Comitato Regionale secondo quanto previsto dal presente Statuto.
- 2) Il Delegato Regionale rappresenta la F.I.C.K. nel territorio di competenza ai soli fini sportivi e sottoscrive gli atti ufficiali; partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale del C.O.N.I. e del C.I.P.
- 3) Propone al Consiglio Federale la nomina dei Delegati Provinciali.
- 4) Promuove e disciplina lo sport della canoa nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale;
- 5) Ogni anno il Delegato deve inviare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato, per consentire al Consiglio Federale stesso di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.
- 6) L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.
- 7) La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

Art. 48 – IL DELEGATO PROVINCIALE

- 1) Il Consiglio Federale, su proposta del Consiglio del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, per assicurare la promozione e svolgimento delle attività federali, nomina un Delegato Provinciale.
- 2) Rappresenta la F.I.C.K. nel territorio di competenza ai soli fini sportivi; partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale del C.O.N.I. e del C.I.P.
- 3) I compiti del Delegato Provinciale sono quelli di contribuire, di concerto con il competente Comitato Regionale, nell'ambito della sua Provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto, operando in modo da favorire la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni, partecipando alla formulazione del parere così come previsto all'art. 45 comma 2, lett. g).
- 4) L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.
- 5) La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art. 49 – PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

- 1) La giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale secondo le leggi dello Stato, i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate del CONI, i Principi di Giustizia Sportiva del CONI e il Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
- 2) Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 3) Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 4) La decisione del giudice è motivata e pubblica.
- 5) Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
- 6) Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
- 7) Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 9. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
- 8) La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
- 9) Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore federale è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma l'incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
- 10) Gli incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
- 11) La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 8.
- 12) La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport. In particolare, le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione sono trasmessi al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I.

Art. 50 – ISTITUZIONE, NOMINA E ARTICOLAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

- 1) Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale. Il Giudice Sportivo Nazionale si compone di un membro effettivo, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

- 2) Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.
- 3) Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi Nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a. professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b. magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c. avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d. notai;
 - e. avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - f. ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- 4) Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 5) Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.
- 6) Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.

Art. 50 – ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

- 1) Le attribuzioni del Giudice sportivo nonché il procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 51 – ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

- 1) I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
- 2) La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti.
- 3) Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
- 4) La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.
- 5) Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

Art. 51 bis – ATTRIBUZIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

- 1) Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 52 – ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI GIUDICI FEDERALI

- 1) Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
- 2) I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
- 3) I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- 4) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a. professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b. magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c. avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d. notai;

- e. avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- 5) I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
 - 6) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, si compongono rispettivamente di almeno cinque e almeno sei componenti effettivi, secondo quanto specificato dal Regolamento di Giustizia. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
 - 7) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 52 bis – ATTRIBUZIONI DEI GIUDICI FEDERALI, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

- 1) Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 53 – PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DOPING

- 1) In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

Art. 54 – SISTEMA DI GIUSTIZIA E COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

- 1) I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
- 2) Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI.
- 3) Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
- 4) Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 55 – ARBITRATO FEDERALE

- 1) Il Regolamento di Giustizia può stabilire che affiliati e tesserati della Federazione rimettano a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
- 2) Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.
- 3) Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
- 4) Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

SEZIONE II – ALTRI ORGANISMI

Art. 56 – IL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA

- 1) Il Collegio degli Ufficiali di Gara è l'organismo tecnico-arbitrale della F.I.C.K. che inquadra gli Ufficiali di Gara e ne disciplina l'attività attraverso il Regolamento Arbitrale.
- 2) Il Collegio degli Ufficiali di Gara realizza le proprie finalità attraverso i suoi organi che sono : a) L'Assemblea degli Ufficiali di Gara; b) la Direzione Arbitrale Canoa (D.A.C.); c) il Presidente del Collegio; d) i Fiduciari Arbitrali Regionali (F.A.R.)
- 3) L'Assemblea degli Ufficiali di Gara è composta da tutti gli Ufficiali di Gara regolarmente tesserati alla F.I.C.K. Essa può essere ordinaria e straordinaria, elettiva e non elettiva. I compiti e le modalità di convocazione e costituzione dell'Assemblea degli Ufficiali di Gara e della Direzione Arbitrale Canoa sono disciplinati dal Regolamento Organico e dal Regolamento Arbitrale.
- 4) La Direzione Arbitrale Canoa, organo primario del Collegio, dura in carica quattro anni e decade allo scadere del quadriennio olimpico.

Art. 57 – IL COMITATO SPORT PER TUTTI

- 1) Il Comitato Sport per Tutti persegue l'obiettivo della massima diffusione della pratica della canoa a livello amatoriale e promozionale, nelle specialità previste dall'I.C.F. e riconosciute dalla F.I.C.K. e dal C.I.P.
- 2) Il Comitato Sport per Tutti è composto da un Presidente e un Segretario, nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, nonché dai Rappresentanti delle Associazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva, che svolgono attività canoistica, riconosciuti dalla F.I.C.K. tramite apposite convenzioni. Le modalità di funzionamento sono regolate da norme previste da apposito titolo del Regolamento Organico.
- 3) I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e decadono allo scadere del quadriennio olimpico.

Art. 58 – CONSULTA NAZIONALE

- 1) La Consulta Nazionale è composta dai Presidenti Regionali, o in caso di loro impedimento dai rispettivi Vice Presidenti o da altro Consigliere Regionale delegato, e dai Delegati Regionali. Partecipano ai lavori i Consiglieri Federali, il Presidente del C.S.p.T. ed altri che il Presidente Federale possa ritenere utili allo svolgimento dei lavori.
- 2) La Consulta Nazionale è convocata almeno 1 volta all'anno dal Presidente Federale che la presiede.
- 3) La Consulta Nazionale ha funzioni consultive non vincolanti ed esprime pareri su qualsiasi argomento interessante l'attività federale posto all'ordine del giorno.
- 4) La riunione è valida, qualunque sia il numero dei partecipanti. Funge da segretario verbalizzante il Segretario Generale della F.I.C.K., o un suo sostituto.

Art. 59 – LA COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

- 1) La Commissione Federale Atleti è istituita nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I. ed ha la durata di un quadriennio olimpico.
- 2) La Commissione Federale Atleti è composta dai consiglieri atleti, membri del Consiglio Federale della F.I.C.K., dagli atleti appartenenti alla stessa ed eventualmente eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI, nonché dai consiglieri regionali, eletti in rappresentanza degli Atleti. Partecipano ai lavori quanti altri il Presidente della Commissione ritenesse utile allo svolgimento dei lavori.
- 3) La Commissione Federale Atleti è presieduta dal Consigliere Federale, eletto in rappresentanza degli Atleti con maggiore suffragio dei voti, o in caso di parità dal più anziano di età.
- 4) La Commissione Federale Atleti ha il compito di contribuire alla diffusione dell'ideale olimpico e di formulare proposte, suggerimenti e pareri al Consiglio Federale, al fine di adottare strategie e programmi, anche in attuazione delle direttive del C.I.O., riferite agli atleti.
- 5) Le funzioni e le modalità di convocazione sono regolate da norme previste da apposito titolo del Regolamento Organico.

Art. 60 – LA CONSULTA TECNICA

- 1) La Consulta Tecnica è organismo nazionale consultativo ed ha il compito di contribuire alle finalità, di cui all'art. 2 del presente Statuto, formulando proposte, suggerimenti e pareri, non vincolanti, al Consiglio Federale, utili per l'attuazione dei programmi di attività e programmazione delle gare.
- 2) La Consulta Tecnica è presieduta dal Consigliere Federale eletto in rappresentanza dei Tecnici ed è composta da:
 - a) i Responsabili Tecnici federali di ogni disciplina e settore, contemplati all'art. 2 lett. c) del presente Statuto;
 - b) dai Tecnici della F.I.C.K. eventualmente eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI, dai Consiglieri Regionali eletti in rappresentanza dei Tecnici. In caso di loro impedimento o assenza del ruolo, da altro tecnico della regione, delegato rispettivamente dal Consiglio o Delegato Regionale;
 - c) Possono essere convocati a partecipare ai lavori altri componenti che il Presidente della Consulta ritenesse utile allo svolgimento dei lavori.
- 3) Le funzioni e le modalità di convocazione sono regolate da norme previste da apposito titolo del Regolamento Organico.

TITOLO IV – CARICHE FEDERALI

Art. 61 – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

- 1) Oltre ai requisiti soggettivi richiesti per talune cariche da altre norme del presente Statuto, per l'eleggibilità e la nomina a tutte le cariche federali è necessario il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali), delle D.S.A. (Discipline Sportive Associate), degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
 - d) essere regolarmente tesserati alla F.I.C.K. e maggiorenni, per la carica di Revisore dei Conti e di componente degli Organi di Giustizia non è richiesto specifico tesseramento.
 - e) solo per la candidatura a rappresentante degli atleti o dei tecnici negli organi federali essere regolarmente tesserati e in attività o essere stati tesserati alla F.I.C.K. per almeno 2 anni nell'ultimo decennio;
 - f) per la candidatura a rappresentante dei tecnici è inoltre necessario, per il Consiglio Federale essere in possesso della qualifica di allenatore, e per il Consiglio Regionale della qualifica di allenatore o istruttore.
- 2) Sono ineleggibili coloro i quali:
 - a) abbiano subito sanzioni a seguito di un accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA
 - b) abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
 - c) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.I.C.K.
- 3) Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

Art. 62 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- 1) Chi intenda concorrere a rivestire cariche:
 - a) all'interno degli Organi Centrali, ad eccezione delle cariche di componente della Commissione federale di garanzia e dell'Ufficio della Procura federale, deve presentare la propria formale candidatura alla Segreteria Federale;

- b) all'interno degli Organi Periferici, deve presentare la propria formale candidatura al Comitato Regionale di appartenenza, venti giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea;
- 2) Devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse. Le modalità delle presentazioni di cui sopra sono previste dal Regolamento Organico.
- 3) Le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, con *link* diretto dalla *home page*, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso il provvedimento che ammette o respinge le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che sono stati anche parzialmente esclusi e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Art. 63 – INCOMPATIBILITÀ

- 1) La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica.
- 2) La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica federale e sociale. La disciplina delle incompatibilità per gli Organi di Giustizia endofederale e per i componenti dell'Ufficio della Procura federale è stabilita dal Regolamento federale e dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
- 3) L'attività di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva.
- 4) La carica di Presidente Federale e Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica sportiva elettiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
- 5) In tali casi l'interessato dovrà optare entro 15 giorni, pena la decadenza dall'ultima carica acquisita, per l'una o per l'altra carica federale elettiva o di nomina – Centrale o Territoriale – della stessa Federazione.
- 6) Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri;

Art. 64 – DURATA DELLE CARICHE

Fatto salvo quanto previsto per la Commissione Federale di Garanzia, per gli Organi di Giustizia e per l'Ufficio del Procuratore Federale, tutte le cariche federali hanno durata di quattro anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico. Le cariche elettive eventualmente assunte durante il quadriennio olimpico cessano, comunque, allo scadere dello stesso. Il Presidente Federale e i componenti degli organi direttivi, nazionali e territoriali, non possono svolgere più di tre mandati.

TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 65 – PATRIMONIO

- 1) Il patrimonio della F.I.C.K. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
- 2) Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni anno e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 66 – ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1) L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

- 2) La gestione della F.I.C.K. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

Art. 67 – GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Il bilancio della F.I.C.K. è unico e rappresenta la situazione patrimoniale ed il conto economico. Il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali.
- 2) La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo deliberato dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità previste dalla legge. Questo è trasmesso al C.O.N.I. nel termine prefissato, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale in conformità alle disposizioni emanate dal C.O.N.I. stesso
- 3) Nei termini impartiti dal C.O.N.I. dovrà essere trasmesso allo stesso, il bilancio di esercizio approvato dal Consiglio Federale e corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive impartite dal C.O.N.I. Il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio sono pubblicati entro 15 giorni dall'approvazione sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio.
- 4) Ove la FICK costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato sul sito internet federale con le modalità di cui al precedente comma e allegato al bilancio federale ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.
- 5) E' obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e di quelli delle società strumentali da essa costituite, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) L'iscrizione dell'affiliato nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. costituisce requisito per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, ai sensi del precedente art. 24.6, a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio olimpico 2021-2024.
- 2) Il Presidente Federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del Consiglio Federale e dei consigli regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della l. 11 gennaio 2018, n. 8, che abbiano già raggiunto il limite di tre mandati di cui all'art. 64 del presente Statuto, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato, ma il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.
- 3) Nell'ipotesi prevista al precedente comma, e con particolare riguardo al Presidente Federale uscente, questi, per essere confermato, oltre a una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi, deve comunque raggiungere quella prevista all'art. 32, comma 1. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza prevista all'art. 32, comma 1 e nella quale il presidente uscente è eletto se raggiunge comunque, oltre a quella di cui all'art. 32, comma 1, una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, occorre celebrare una nuova assemblea elettiva e il presidente uscente non è più candidabile.

Art. 69 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Le norme del presente Statuto divengono esecutive a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.